Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

REGOLAMENTO CONVENZIONE LABORATORISTICHE A PAGAMENTO

INDICE

Art.1 Oggetto pag. 3

Art. 2 Modalità di effettuazione delle prestazioni pag. 3

Art. 3 Utilizzo delle informazioni a scopi scientifici e/o didattici pag. 4

Art. 4 Modalità di pagamento pag. 4

Art. 5 Procedura di stipula della convenzione pag. 5

Art. 6 Durata pag. 6

Art. 7 Norme di rinvio pag. 6

Art. 8 Tutela dati personali pag. 6

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'attività di effettuazione di prestazioni laboratoristiche a pagamento in favore di privati paganti di cui all'art. 9 del D.lgs. 106/2012 e all'art. 5 dell'intesa legislativa approvata con Legge della Regione Lazio 29/12/2016 n. 14 e della regione Toscana 25/07/2014 n. 42.

Art. 2
Modalità di effettuazione delle prestazioni

- L'Istituto effettua, sui campioni consegnati dal contraente presso una delle sedi IZSLT, le analisi di laboratorio richieste, al prezzo ed alle condizioni riportate nel tariffario approvato e pubblicato sul sito istituzionale. Eventuali variazioni apportate al tariffario verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Le modifiche tariffarie entrano in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito.
- Per campione si intende qualsiasi matrice o sostanza indicata nella colonna materiale/prodotto/matrice del tariffario IZSLT, sulla quale verranno effettuate le prove di laboratorio. I campioni saranno accompagnati da richieste medico-veterinarie o, in caso di autocontrollo, da documento di prelievo firmato dal legale rappresentante della ditta che sottoscrive la presente convenzione, ovvero da un suo delegato. Ai fini dell'accettazione del campione la richiesta di accompagnamento deve riportare sia il numero di convenzione che il codice delle analisi richieste.
- La responsabilità del mantenimento, conservazione e trasporto del campione fino alla consegna è a carico del prelevatore che dovrà altresì prevedere, nel caso di alimenti e di campioni deteriorabili, che nel contenitore di trasporto sia presente un contenitore civetta con liquido idoneo per la determinazione della temperatura. L'IZSLT rileverà la temperatura del campione al suo arrivo così come previsto dal sistema di qualità in essere.
- L'Istituto effettua gli esami secondo il metodo di prova e tecnica indicati nel tariffario e riportati sull'elenco ACCREDIA per le prove accreditate, nonché nei tempi preventivamente concordati con il laboratorio. La risposta potrà essere visionata in tempo reale dall'emissione su sistema SIEV mediante utilizzo della password assegnata o, qualora necessario, ritirata a mano presso i punti di accettazione dell'Istituto o inviata per e-mail o PEC, ovvero con altro metodo consentito dalla legge con addebito delle relative spese.
- I campioni che all'esame risultassero non idonei, essendo stati in ogni caso esaminati saranno regolarmente fatturati. Qualora invece, per cause dipendenti dall'Istituto non sia possibile

esaminare i campioni regolarmente accettati ed i campioni che vengono identificati come non idonei prima della prova anche per altra causa**,** non si procederà alla loro fatturazione.

- Limitatamente alle prove non accreditate, l'Istituto si riserva di affidare le stesse a laboratorio terzo della rete degli IIZZSS previa comunicazione ed accettazione da parte del cliente. Verranno addebitate le spese di trasporto ed il costo della prova così come indicato dal laboratorio terzo della rete degli IIZZSS.
- I campioni, se non diversamente richiesto, verranno eliminati dopo l'esecuzione della prova. Nel caso in cui si concordi di conservare in Istituto i campioni anche dopo l'esecuzione della prova, al momento della stipula della convenzione sarà stabilito il costo di mantenimento.
- I rapporti di prova e la documentazione sono archiviati in formato cartaceo e/o elettronico per un periodo di 10 anni.
- In caso di positività di analisi di screening e/o prima istanza, l'Istituto potrà procedere, per ragioni di tutela della Salute Pubblica, all'espletamento di tutte le analisi di approfondimento e conferma, senza necessità di richiedere nessuna autorizzazione preventiva all'Utente.
- Su specifica richiesta del cliente l'Istituto, nell'ambito delle prestazioni a pagamento, è disponibile a fornire informazioni/formazione relativa alle modalità di campionamento, registrazione e conservazione del campione e tipologia di contenitori idonei.
- Presso i punti di accettazione dovranno essere messi a disposizione appositi "modulo reclami" e modulo "soddisfazione per il cliente".

Art. 3
Utilizzo delle informazioni a scopi scientifici e/o didattici

I risultati degli esami, opportunamente elaborati e resi anonimi, potranno essere utilizzati per pubblicazioni scientifiche e per scopi didattici.

Art. 4 [1]
Modalità di pagamento

1) Di norma il pagamento della prestazione richiesta da parte dei soggetti privati è effettuato all'atto dell'accettazione del relativo campione, mediante i canali facenti riferimento al sistema di pagamento elettronico denominato "Pago PA".

Fino al 30 giugno 2020 è consentito altresì il pagamento mediante bonifico bancario o con i POS in uso presso le accettazioni, da effettuarsi precedentemente alla consegna del campione. In tal caso la ricevuta di pagamento verrà consegnata contestualmente alla consegna del campione, con espressa indicazione dei codici relativi alle prestazioni che si richiedono.

[1] MODIFICATO CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N° 21/20 DEL 23/01/2020.

2) In deroga a quanto previsto al punto 1, per i clienti che si impegnino a richiedere prestazioni comportanti un costo complessivo annuo pari o superiore ai 50 € (esclusa IVA) è consentita la possibilità di stipulare apposita convenzione la cui durata massima è fissata in anni due, eventualmente rinnovabile.

In questo caso il pagamento avviene a seguito di emissione di fatture trimestrali riepilogative di tutte le prestazioni rese nel trimestre di riferimento.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura a mezzo di bonifico bancario presso la BPER – IBAN: IT48C0538738860000002430983.

All'atto della fatturazione dell'ultimo trimestre di ogni anno contrattuale sarà effettuata la verifica rispetto alla soddisfazione del parametro del minimo di soglia fissato in € 50,00 iva esclusa. Al disotto di tale soglia sarà comunque fatturato a conguaglio, al termine di ogni annualità contrattuale, l'importo corrispondente al raggiungimento di detta soglia.

Sempre in sede di conguaglio annuale, da effettuarsi in sede di fatturazione del quarto trimestre di ogni anno contrattuale, è prevista l'applicazione dello sconto del 10% sul valore delle prestazioni fatturate oltre la soglia complessiva di € 2.000 (esclusa IVA).

Art. 5
Procedura di stipula della convenzione

Il soggetto che intende richiedere la stipula della convenzione di cui al precedente art. 4, deve compilare la relativa richiesta esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito *form* (Allegato 1) presente sul sito istituzionale (www.izslt.it/new/convenzioni). La richiesta determina l'obbligo di indicare a pena di irricevibilità le seguenti informazioni:

- Ditta (Ragione Sociale);
- Partita IVA;
- Sede legale;
- Legale rappresentante;
- Documento;
- n° documento;
- Rilasciato da;
- Scadenza;
- n° di telefono;
- e-mail e/o PEC.

Il sistema informatico trasmette in automatico la richiesta agli Uffici preposti alla verifica delle informazioni fornite. Contestualmente verrà verificata altresì la presenza o meno di situazioni di

insolvenza da parte del richiedente. All'esito positivo di tutte le verifiche, l'accettazione della richiesta verrà comunicata mediante mail sia all'interessato che al Dirigente responsabile della struttura individuata dal richiedente come struttura accettante i campioni da esaminare. Il Dirigente responsabile della struttura sottoscrive per delega del Direttore Generale la relativa convenzione, redatta come da schema allegato al presente regolamento (Allegato 2).

Art. 6
Durata

La convenzione ha durata di anni due. L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere la convenzione prima della scadenza in caso di nuove disposizioni emanate a livello nazionale o regionale che intervengano a modificare l'attuale disciplina in materia di prestazione a pagamento, dando comunicazione al cliente della data e delle modalità di cessazione dell'esecuzione della prestazione nonché delle diverse condizioni per l'eventuale stipulazione di una nuova convenzione.
Il mancato pagamento delle fatture decorsi i 30 gg dalla data di scadenza determina causa di recesso dalla convenzione. Di conseguenza l'accettazione di ulteriori campioni potrà avvenire soltanto previo pagamento immediato dell'esame richiesto come da art. 4 punto 1 del presente regolamento.

Art. 7
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto nei precedenti articoli, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e normative vigenti in materia.

Art. 8
Tutela dati personali

La Ditta, a mezzo del Legale Rappresentante, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed esprime la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini degli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e assicurativi relativi alla gestione amministrativa del rapporto in atto. Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto sarà, comunque, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti delle parti.